

Codice XST024

D.D. 14 maggio 2021, n. 297

Realizzazione mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16): autorizzazione all'estensione del subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo all'Impresa SCHINDLER S.p.a. per l'esecuzione di lavori di "modifica ed integrazione linee Port Technology in categoria OS4" .



ATTO DD 297/XST024/2021

DEL 14/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT

OGGETTO: Realizzazione mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte CUP: J19I06000100002 – CIG: 0386453F16): autorizzazione all'estensione del subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo all'Impresa SCHINDLER S.p.a. per l'esecuzione di lavori di "modifica ed integrazione linee Port Technology in categoria OS4" .

Premesso che:

- con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30.12.2010, in esecuzione della D.G.R. n. 41-6188 del 18.06.2007 e del D.P.G.R. n. 8 del 01.02.2010, veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo palazzo degli uffici regionali, all'A.T.I. mista COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria con sede in Castelnuovo di Sotto - Via San Biagio n. 75) - C.M.B – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. – KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. - Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A, avendo proposto, con riferimento all'importo dei lavori, il prezzo più basso quantificato in € 202.312.132,58, al netto degli oneri della sicurezza quantificati in Euro 5.987.083,29 e così per complessivi € 208.299.215,87 oltre IVA, e uno spread di 1,485 % oltre all'Euribor;

- con Atto rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino Rep. n. 21961, Atti n. 14424 del 30.5.2011, registrato in data 23.6.2011 al n. 15995, serie 1T, la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio – costituiva sull'area di proprietà (così come identificata nell'atto medesimo) apposito diritto di superficie di durata trentennale, per la realizzazione dell'opera, in favore dell'A.T.I. finanziatrice costituita tra Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - capogruppo - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito

Piemontese S.p.A.;

- in pari data 30.5.2011, con scrittura privata autenticata rep. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino, veniva stipulato fra l'A.T.I. finanziatrice (Concedente) e la Regione Piemonte (Utilizzatore) contratto, cui il contratto di concessione del diritto di superficie è direttamente collegato, disciplinante i termini e le modalità della locazione finanziaria del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- in dipendenza del contratto di locazione finanziaria la sopra citata A.T.I. finanziatrice, con scrittura privata autenticata Notaio Andrea Ganelli di Torino, repertorio n. 21963/14426 del 30.5.2011, conferiva mandato con rappresentanza alla Regione Piemonte per la stipula del contratto di appalto con l'A.T.I. realizzatrice dell'opera nonché, fra l'altro, per la sottoscrizione dei contratti strumentali e/o necessari per l'adempimento del Mandato e il completamento dell'opera quali, a mero titolo esemplificativo, quelli relativi ai monitoraggi ambientali, alla bonifica bellica, allo spostamento dei sottoservizi etc.;

- in dipendenza del contratto di locazione finanziaria e del mandato con rappresentanza conseguentemente ricevuto dall'A.T.I. finanziatrice, in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata n. 21964 Atti n. 14427, Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrata in data 27.06.2011 al n. 16123/1T, veniva stipulato contratto di appalto tra la Regione Piemonte (Committente) e COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI Costruttrice: COOPSETTE (con sede in Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n. 75) - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA S.p.A. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Appaltatore), costituita per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- con D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 veniva istituita la Struttura temporanea ST0701 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”) inizialmente incardinata nella Direzione Risorse Umane e Patrimonio;

- in data 21.07.2011 il funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione n. 569 del 21.7.2011 della medesima direzione, procedeva alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori;

- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, per il maggior importo complessivo di euro 731.248,80 al lordo del ribasso d'asta (20,97%), pari nettissimo euro 577.905,93, oltre euro 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 595.905,93 o.f.e., rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in euro 202.890.038,51 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre euro 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 – registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. di Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724);

- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva approvata la perizia di Variante

Migliorativa proposta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti dell'Amministrazione Appaltante, con contestuale approvazione dello schema di "Atto Aggiuntivo preliminare", sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di euro 513.191,58 al netto del ribasso d'asta (o.f.e.);

- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi euro 447.225,13 pari al netto del ribasso d'asta ad euro 353.442,02 oltre euro 30.211,21 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e.. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori € 612.338,56.= al netto del ribasso d'asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di € 30.211,21.= e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti € 582.127,35.=, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell'importo contrattuale ad € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.312.994,45.= o.f.e.;

- con Determinazione dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le Revisioni nn. 11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi euro 6.193.817,19 o.f.e. dell'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 pari a complessivi netti € 352.551,62 o.f.e, con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in forza del quale l'importo contrattuale di cui al Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 352.551,62.= o.f.e. per liste economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per 202.630.251,57.= per lavori, oltre € 6.193.817,19=. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76.= o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);

- con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3, agli atti dell'Amministrazione Appaltante, relativa all'esecuzione di maggiori oneri e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi euro 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad euro 3.339.792,75 per lavori, oltre euro 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla n.ro 1 alla n.ro 31, ed 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi;

- in data 30.10.2015 il Direttore dei Lavori presentava alla Stazione Appaltante la perizia suppletiva e di variante n. 4 afferente, in parte, al potenziamento dell'impianto fotovoltaico del complesso, in ottemperanza all'intervenuta variazione normativa di cui al D.L. 4 giugno 2013 n. 63, al fine di perseguire l'obiettivo fissato dall'art. 4-bis, estendendo l'installazione dei pannelli fotovoltaici sull'intera superficie del Centro Servizi, in parte, a lavorazioni finalizzate al miglioramento dell'Opera e alla sua funzionalità, per un importo di complessivi euro 6.521.627,38 al netto del

ribasso d'asta del 20,97% oltre ad euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa di netti euro 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall'allora capogruppo mandataria Coopsette soc. coop., trasmessi dal Direttore dei Lavori tra gli elaborati della "Variante n.4" ;

- con Decreto n. 541 del 30.10.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico provvedeva alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa Mandataria dell'A.T.I. Coopsette soc. coop., con sede in Castelnuovo di Sotto (RE), Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dei lavori e, ai sensi dell'art. 78 R.D. n. 267/1942 ss.mm.ii., la procedura concorsuale decretata in capo alla Società Coopsette determinava lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica di cui trattasi;

- con D.G.R. n. 28-3689 del 25.7.2016 la Giunta Regionale provvedeva, fra le diverse cose, alla parziale modifica della scheda progettuale di cui alla D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 e s.m.i. avente ad oggetto l'istituzione della Struttura temporanea "Palazzo per Uffici della Regione Piemonte;

- gli accadimenti conseguenti all'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Società Mandataria Capogruppo dell'A.T.I. aggiudicataria di Imprese esecutrici Coopsette occorsa in data 30.10.2015 determinavano per la Stazione Appaltante l'impossibilità di procedere, sino alla ricostituzione di un'idonea A.T.I. di Imprese Costruttrici intervenuta nel mese di aprile 2017 (Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, costitutivo dell'A.T.I. mista Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), all'approvazione e formalizzazione della quarta perizia di Variante, attuata con Determinazione Dirigenziale n. 218/XST009 del 26.05.2017;

- con la succitata Determinazione dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 veniva disposta l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 4, relativa all'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo di complessivi lordi € 8.252.090,83 , pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 6.521.627,38 oltre ad € 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 77.187,08 per Liste in economia (dalla n.ro 32 alla n.ro 43), il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 6.752.651,91 oneri fiscali esclusi, pari ad € 8.238.235,33 con conseguente rideterminazione dell'importo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, nell'importo complessivo di € 219.021.544,38 di cui € 6.452.685,60 per oneri la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così come più nel dettaglio di seguito esposto;

- in data 8.6.2017, in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017 per le motivazioni riportate nei provvedimenti di Giunta Regionale cui si fa rinvio, veniva sottoscritto tra la Regione Piemonte e l'A.T.I. di Imprese Costruttrici ricostituita per la realizzazione della nuova Sede Unica addendum contrattuale di subentro nel contratto d'appalto per il completamento dell'opera regionale ex art. 37, comma 18 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.;

- in data 22.6.2017 veniva sottoscritto Verbale di ripresa dei lavori, a firma del Direttore dei lavori all'epoca in carica e della neo ricostituita A.T.I. di Imprese Costruttrici;

- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14.07.2017, in esecuzione della D.G.R. 2-5298 del 6.7.2017, veniva disposto di affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. l'incarico dirigenziale biennale di Direttore Lavori del Palazzo Unico Regionale nell'ambito dell'organico societario della citata S.C.R. come da schema di Convenzione contestualmente approvato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 18.07.2017 la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio prendeva atto che, in forza dell'incarico conferito di cui alla Convenzione del 14.07.2017 stipulata in esecuzione della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale 332 del 14.07.2017, la S.C.R. Piemonte S.p.A. aveva individuato nell'ambito del proprio organico societario, con decorrenza dal 17.07.2017, il Dirigente Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI quale Direttore Lavori dell'Appalto per la realizzazione della nuova Sede Unica della Regione Piemonte;
- con Determinazioni Dirigenziali n. 629 del 20.11.2017, n. 920 del 27.12.2018 e n. 1044 del 30.12.2019, in conformità agli indirizzi di cui rispettivamente alle D.G.R. n. 1-5760 del 10.10.2017, n. 63-8215 del 20.12.2018 e n. D.G.R. n. 33-879 del 23.12.2019, venivano approvate Convenzioni integrative stipulabili con S.C.R. Piemonte S.p.A. in ordine all'implementazione delle professionalità componenti l'Ufficio di Direzione Lavori dell'appalto di cui trattasi e alla rideterminazione della durata, del piano di lavoro e dei costi derivanti dallo svolgimento dell'incarico per effetto delle sopravvenute circostanze emerse relativamente ai lavori di cui trattasi;
- con Determinazione dirigenziale n. 125 del 15.3.2018, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto, di approvare, nelle more della ex c.d. perizia di variante n. 5, la perizia suppletiva e di variante n. 6 inerente l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo per lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 492.051,86 oltre a complessivi € 19.837,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 511.889,14.= oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale viene conseguentemente aumentato e rideterminato in € 212.631.171,94 per lavori, oltre € 6.472.522,88.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto delle revisioni al PSC nn. 15 e 16 , ed € 429.738,70.= per liste in economia (dalla n. 1 alla n. 43) e così per complessivi € 219.533.433,52.=, fatti salvi gli effetti economici che la Perizia suppletiva e di variante n. 5 (in realtà Atto ricognitivo) produrrà sul contratto d'appalto;
- con D.G.R. n. 30-9079 del 27.5.2019 veniva adottato provvedimento avente ad oggetto *“Realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16). Perizie Suppletive e di varianti: indirizzi.”* ;
- con Deliberazione n. 4-439 del 29.10.2019, di riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 28.7.2008, n. 23 e s.m.i., veniva, tra le diverse cose, istituita la Struttura regionale temporanea XST024 “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT” regionale temporanea XST024 “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT”, articolazione della Direzione A11000 “Risorse finanziarie e patrimonio”;
- con Determinazione dirigenziale n. 1045 del 30.12.2019, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto, di approvare, nelle more della ex c.d. perizia di variante n. 5 (in realtà Atto Ricognitivo) di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 7, riportante l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo, al netto del ribasso d'asta, per lordi € 9.871.866,05 =, pari, per effetto dd

ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 7.801.735,74 oltre ad € 311.673,44 = per maggiori oneri della sicurezza per perizia 7 non soggetti a ribasso (Rev. PSC nn. 22, 23, 24 finale) pari a € 8.113.409,18 o.f.e., nonché complessivi € 445.669,08 per oneri correlati a revisioni al P.S.C. sino al n. 21 ulteriori a quelle approvate unitamente alla perizia n. 6, € 88.925,75 per liste in economia (n. 44) il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di netti € 8.648.004,01= oneri fiscali esclusi, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 228.181.437,53 di cui € 220.432.907,68 per lavori al netto del ribasso, € 518.664,45 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 44) e € 7.229.865,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. Perizia suppletiva e di variante n. 5 in realtà Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

- con D.G.R. n. 15-941 del 24.01.2020 veniva deliberato di attribuire all'Ing. Anna Maria FACIPIERI l'incarico di responsabile della struttura temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", istituita con D.G.R. n. 4-439 del 29.10.2019, quale articolazione della direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio", considerato altresì che al responsabile della predetta struttura competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;

- con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 17.04.2020 veniva adottato provvedimento avente ad oggetto *"Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16). Perizia suppletiva e di variante n. 7 approvata con Determinazione n. 1045 del 30.12.2019. Approvazione revisione Elaborati di perizia nn. 1, 2 e 7"*;

atteso che con D.G.R. n. 35-1561 del 19.6.2020, per le motivazioni esposte nel provvedimento, veniva, tra le diverse cose, autorizzata la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio all'approvazione e stipulazione, poi avvenuta in data 4.8.2020, di Addendum convenzionale rep. n. 150 del 7.8.2020 fra la Regione Piemonte e SCR Piemonte S.p.A. avente ad oggetto la rideterminazione della durata, del piano di lavoro e degli importi economici previsti dalla Convenzione del 14.7.2017, e successivi Addendum, con prolungamento della durata della Convenzione di D.L. di ulteriori 6 mesi sino al 17 Gennaio 2021 e della durata della Convenzione riferita all'Ufficio di D.L. sino a Dicembre 2020 con inclusione, senza oneri aggiuntivi per la Regione Piemonte, delle attività di D.L. dell'intervento di opere di ripristino di vizi e non conformità di opere realizzate presso il Palazzo unico in costruzione in Cat. OS18;

vista la Determinazione dirigenziale n. 464 del 09.09.2020 con la quale, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto, di approvare, ai sensi dell'art. 132 comma 1, lett. b), c), comma 3 secondo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nelle more della c.d. ex perizia di variante n. 5/Atto ricognitivo, inerente l'Atto contrattuale in corso con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell'08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 8, riguardante l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo, al netto del ribasso d'asta, per lordi € 4.940.352,09=, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 3.904.360,26 oltre ad € 209.924,84= per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, afferenti la perizia medesima e così per complessivi € 4.114.185,10, oltre € 95.167,53 per liste in economia (corrispondente alla n. 45) il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di netti € 4.209.352,63 = oneri fiscali esclusi, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 232.390.790,16 di cui € 224.337.267,9 per lavori al netto del ribasso, € 613.831,98 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 45) e € 7.439.000,24 per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

atteso che con Determinazione Dirigenziale n. 706 del 30.11.2020, in conformità agli indirizzi di cui rispettivamente alla D.G.R. n. 56-2403 del 27.11.2020, veniva autorizzata, tra le diverse cose, l'approvazione e stipulazione, fra la Regione Piemonte e SCR Piemonte S.p.A. di Addendum Convenzionale, dell'1.12.2020, avente ad oggetto la prosecuzione delle attività con ridefinizione della D.L., della durata e dei costi inerente l'incarico di D.L. per l'esecuzione del nuovo Palazzo regionale in Torino e dell'intervento di ripristino vizi lavori eseguiti in Cat. OS18 e attività opzionali di supporto al D.L..

vista la Determinazione Dirigenziale n. 731 del 3.12.2020 con la quale veniva, fra le diverse cose, disposto di prendere atto che in forza dell'incarico di cui alla Convenzione del 14.7.2017, e successivi Atti in ultimo l'Addendum dell'1.12.2020 digitalmente sottoscritto, SCR Piemonte S.p.A. ha individuato nell'ambito del proprio organico societario, in esito a ricerca di professionalità interna e con decorrenza dell'incarico dal 1.12.2020, l'Arch. Bruno Smania quale Direttore dei lavori, con funzioni di coordinamento dell'Ufficio di Direzione Lavori, dell'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, della nuova Sede Unica della Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) nell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "Zona Urbana di Trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL in sostituzione del Direttore dei Lavori Ing. Bartolomeo Fegatelli posto in quiescenza;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 375 del 03.08.2017 di autorizzazione dell'A.T.I. Appaltatrice CMB – IDROTERMICA al subappalto in capo all'Impresa SCHINDLER S.p.a. (Partita IVA 00842990152) con sede in Via E. Cernuschi 1 a Milano delle opere di "*completamento e messa in funzione degli impianti ascensori e montacarichi di seguito elencati:*

- Torre – n° 12 ascensori e n° 4 montacarichi;
- Interrati Torre – n° 4 ascensori e n° 2 montacarichi;
- Parcheggio – n° 8 ascensori;
- Centro Servizi – n° 4 ascensori

per un importo complessivo presunto di € 419.600,00= compresi oneri di sicurezza, oltre IVA, categoria OS4;

vista la nota prot. n. 182/21 AR del 15.03.2021, acclarata in pari data al prot. n. 14076/XST024, e documentazione allegata, con la quale l'A.T.I. Appaltatrice ha avanzato richiesta di autorizzazione all'estensione del subappalto in capo all'Impresa SCHINDLER S.p.a. (Partita IVA 00842990152) con sede in Via E. Cernuschi 1 a Milano, per l'esecuzione di lavori di "*modifica ed integrazione linee Port Technology in categoria OS4*" per il maggiore presunto di € 93.21200 compresi oneri sicurezza pari ad € 3.650,00 e oltre IVA e così per un importo contrattuale complessivo rideterminabile in Euro 512.812,00, compresi oneri di sicurezza e oltre IVA;

visto l'Atto integrativo n. G202100424 del 04.02.2021, trasmesso dall'A.T.I. Appaltatrice in allegato alla suddetta istanza n. 182/21 AR del 15.03.2021, stipulato tra la suddetta Impresa subappaltatrice e la Società Consortile esecutrice di Imprese riunite - a suo tempo costituita dall'A.T.I. Appaltatrice per l'esecuzione dell'appalto - TORINO SOC. CONS. A R.L. (P. IVA 09900100968) con sede in Milano – Via Anton Cechov n. 50;

richiamata la nota prot. 14673/XST024 del 18.03.2021 con la quale la Struttura, "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", ha evidenziato all'A.T.I. Appaltatrice che nell'istanza prot. n. 182/21 AR del 15.03.2021 è stato indicato che

“...omissis.....l'importo a forfait complessivo del contratto principale G201701604 del 29/06/2017 trasmesso in data 06/07/2017 Prot. 140/17 AL sarà pari ad € 518.812,00..... omissis....” mentre nel contratto integrativo G202100424 del 04.02.2021, allegato alla predetta istanza, è stato riportato un importo presunto complessivo pari ad € 512.812,00, e conseguentemente, stante l'incongruenza riscontrata, ha richiesto di uniformare l'istanza in argomento al relativo contratto di subappalto;

considerato che con la medesima nota prot. n. 14673/XST024 del 18.03.2021, é stato richiesto alla Direzione Lavori di esprimere le proprie valutazioni tecniche in relazione al caso di specie delle lavorazioni oggetto di subappalto, con particolare riguardo:

- alla categoria SOA delle lavorazioni oggetto di subappalto;
- alla congruità dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi al Contratto G202100424 del 04.02.2021 allegato all'istanza di subappalto pervenuta;
- alla verifica dei prezzi per il rispetto di quanto previsto dall'art. 118, co. 4 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. circa il ribasso praticato nel subappalto *de quo*;
- alla sussistenza o meno di urgenza qualificata tale da consentire l'eventuale autorizzazione del subappalto in via d'urgenza, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 92 – commi 3 e 4 - del D.lgs n. 159/2011 s.m.i. e dell'art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito con L. n. 120/2020;

vista la nota prot. 204/21 AR del 24.03.2021, acclarata al prot.15856/XST024 del 25.03.2021, con cui l'A.T.I Appaltatrice, in riscontro alla suddetta richiesta di precisazioni, della Stazione Appaltante ha comunicato che “l'importo presunto complessivo del contratto principale G201701604 del 29/06/2017 trasmesso in data 06/07/2017 Prot. 140/17 AL è pari ad € 512.812,00 e che quanto indicato nell'istanza prot. n. 182/21 AR del 15.03.2021 è un refuso.”;

vista la nota prot. SCR 2772 del 30.03.2021, acclarata in pari data al prot. 16476/XST024, con la quale il Direttore Lavori “rileva che le lavorazioni di cui alla richiesta sono attinenti alla declaratoria di cui all'ALLEGATO A del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la categoria OS4 “IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI” in cui la Società SCHINDLER risulta qualificata, possedendo Attestazione SOA in corso di validità fino al 01/10/2025; alla classifica VIII cui corrisponde un importo nettamente superiore all'importo della richiesta di integrazione si subappalto.

Entrando nel merito delle verifiche di competenza, questa DL segnala in prima battuta che la richiesta di integrazione al subappalto riguarda attività in parte relative a lavorazioni – SPOSTAMENTO PANNELLI PORT – inserite nella Perizia di Variante n. 9 che risultano ad oggi in corso di approvazione da parte della S.A. e non ancora autorizzate (e non rientranti nell'OdS n. 91 del 05.03.21 di anticipazione lavorazioni della variante n. 9).

Nelle more della conclusione dell'iter autorizzatorio delle lavorazioni de quo, per quanto riguarda le verifiche tecniche di competenza si rileva che:

- per quanto riguarda la valutazione della sussistenza dei requisiti di qualifica di ordine tecnico e professionale per la Società SCHINDLER S.p.A., oltre all'Attestazione di Qualificazione SOA posseduta dall'Impresa SCHINDLER, in base al Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi prot. CEW/805/2021/CMI157 del 28/01/2021, l'Impresa ha per oggetto Sociale, tra gli altri: “LA COSTRUZIONE, LA VENDITA, L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE E TAPPETI MOBILI LORO PARTI ED IMPIANTI ELETTRICI RELATIVI”, pertanto conforme alle lavorazioni de quo;

- al fine delle verifiche di cui all'art. 118 c. 4 del D.Lgs 163/2006, con il supporto della D.O. Impianti competente, l'Elenco Prezzi riportato nel contratto di subappalto fa riferimento a descrizioni di attività a corpo derivanti da proposte commerciali difficilmente individuabili e confrontabili con le voci dell'elenco prezzi di progetto di PV9 che, si ribadisce, in corso di

approvazione ma non ancora contrattualizzato; nel complesso l'importo della relativa voce riportata al CME del Progetto di PV9 per l'attività di "ADEGUAMENTO POSIZIONE PORT", a corpo anch'esso, risulta comunque adeguato ai ribassi applicati nel contratto di subappalto di cui alla norma succitata. Inoltre una parte delle richieste (FORNITURA E POSA PANNELLO IDENTIFICAZIONE ASCENSORE AL PIANO) riguarda attività comprese nella fornitura generale degli impianti elevatori pertanto non è rintracciabile un prezzo specifico di riferimento. In ogni caso, su specifica richiesta del DL, l'Appaltatore e il Subappaltatore hanno sottoscritto apposita NOTA (ALLEGATO B) riportata nel contratto, secondo cui "I prezzi pattuiti nel presente Contratto sono fissi ed invariabili e non sono soggetti a ribasso superiore al 20% rispetto agli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione".

Poiché né nel contratto di subappalto né in altro documento allegato è rintracciabile il riferimento alle tempistiche delle attività di cui alla richiesta di integrazione di subappalto, si richiede all'Appaltatore di fornire nel più breve tempo possibile, al fine di poter mettere il parere conclusivo del DL, integrazione documentale/dichiarazione per le verifiche della compatibilità dei tempi con il Cronoprogramma Generale di ultimazione dei lavori trasmesso dall'Appaltatore in data 15/10/2020 con nota prot. SCR n. 8014.

Si specifica che, nelle more della ricezione della documentazione sopra richiesta, il nulla osta di competenza di questo Ufficio non potrà che essere rilasciato solo dopo la formale approvazione, da parte della SA, della variante n. 9 in cui sono compresi i lavori de quo.";

visto il parere del Direttore dei Lavori prot. SCR 3854 del 05.05.2021 e documentazione allegata, acclarato in pari data al prot. n. 21784/XST024, con il quale comunica:

"Come già comunicato nella nota di questa Direzione Lavori prot. n 2772 in oggetto, si rileva che le lavorazioni di cui alla richiesta di INTEGRAZIONE al subappalto in oggetto pervenuta dall'Appaltatore in data 15/03/2021 in favore della Società SCHINDLER S.p.A. con sede in Milano – 20129 (MI) – Via E. Cernuschi, 1 – P. IVA 00842990152 relativa ai lavori di MODIFICA ED INTEGRAZIONE LINEE PORT TECHNOLOGY per € 93.212,00, di cui € 3.650,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, sono attinenti alla declaratoria di cui all'ALLEGATO A del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la categoria OS4 "IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI" in cui la Società SCHINDLER risulta qualificata, possedendo Attestazione SOA in corso di validità fino al 01/10/2025; alla classifica VIII cui corrisponde un importo nettamente superiore all'importo della richiesta di integrazione si subappalto.

Entrando nel merito delle verifiche di competenza, questa DL ribadisce che la richiesta di integrazione al subappalto riguarda attività in parte relative a lavorazioni - SPOSTAMENTO PANNELLI PORT – inserite nella Perizia di Variante n. 9 che risultano ad oggi in corso di approvazione da parte della S.A. e non ancora autorizzate (e non rientranti nell'OdS n. 91 del 05.03.21 di anticipazione lavorazioni della variante n. 9).

Nelle more della conclusione dell'iter autorizzatorio delle lavorazioni de quo, per quanto riguarda le verifiche tecniche di competenza si richiamano in toto le risultanze già espresse quali:

- per quanto riguarda la valutazione della sussistenza dei requisiti di qualifica di ordine tecnico e professionale per la Società SCHINDLER S.p.A., oltre all'Attestazione di Qualificazione SOA posseduta dall'Impresa SCHINDLER, in base al Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio di Milano-Monza- Brianza-Lodi prot. CEW/805/2021/CMI157 del 28/01/2021, l'Impresa ha per oggetto Sociale, tra gli altri: "LA COSTRUZIONE, LA VENDITA, L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE E TAPPETI MOBILI LORO PARTI ED IMPIANTI ELETTRICI RELATIVI", pertanto conforme alle lavorazioni de quo;

- al fine delle verifiche di cui all'art. 118 c. 4 del D.Lgs 163/2006, con il supporto della D.O. Impianti competente, l'Elenco Prezzi riportato nel contratto di subappalto fa riferimento a descrizioni di attività a corpo derivanti da proposte commerciali difficilmente individuabili e confrontabili con le voci dell'elenco prezzi di progetto di PV9 che, si ribadisce, in corso di

approvazione ma non ancora contrattualizzato; nel complesso l'importo della relativa voce riportata al CME del Progetto di PV9 per l'attività di "ADEGUAMENTO POSIZIONE PORT", a corpo anch'esso, risulta comunque adeguato ai ribassi applicati nel contratto di subappalto di cui alla norma succitata. Inoltre una parte delle richieste (FORNITURA E POSA PANNELLO IDENTIFICAZIONE ASCENSORE AL PIANO) riguarda attività comprese nella fornitura generale degli impianti elevatori pertanto non è rintracciabile un prezzo specifico di riferimento. In ogni caso, su specifica richiesta del DL, l'Appaltatore e il Subappaltatore hanno sottoscritto apposita NOTA (ALLEGATO B) riportata nel contratto, secondo cui "I prezzi pattuiti nel presente Contratto sono fissi ed invariabili e non sono soggetti a ribasso superiore al 20% rispetto agli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione".

Al fine della verifica della compatibilità dei tempi con il Cronoprogramma Generale di ultimazione dei lavori trasmesso dall'Appaltatore in data 15/10/2020 con nota prot. SCR n. 8014, con comunicazione mail del 29/04/2021, l'Impresa ha trasmesso il programma lavori, che si allega, relativo alle lavorazioni di cui alla richiesta di integrazione del subappalto dal quale si evince che i tempi previsti di circa 40 giorni rientrano nel Cronoprogramma Generale di cui sopra.

Per quanto di competenza nulla osta in linea tecnica-amministrativa all'INTEGRAZIONE del subappalto alla Società SCHINDLER S.p.A. relativa ai lavori di MODIFICA ED INTEGRAZIONE LINEE PORT TECHNOLOGY per € 93.212,00, di cui € 3.650,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in categoria OS4 "IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI", ricordando che, come già espresso nella nota prot. 2772 in oggetto, tale nullaosta potrà decorrere solo dopo la formale approvazione, da parte della SA della perizia di variante n. 9 in cui sono compresi i lavori de quo.

A seguito del presente Atto integrativo, l'importo a forfait complessivo del contratto principale del 29/06/2017 (data in cui questa DL non era ancora stata nominata) per "completamento e messa in funzione degli impianti ascensori e montacarichi" di € 419.600,00, sarà pari ad € 512.812,00 come correttamente riportato sul contratto integrativo G202100424 del 04/02/2021, e non ad € 518.812,00 come erroneamente indicato sulla nota dell'Appaltatore prot. 182/21 AR del 15/03/2021.

Prima dell'ingresso in cantiere delle maestranze dovrà essere trasmessa al C.S.E. ed approvata tutta la documentazione relativa alle norme di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i.";

considerato che l'Impresa SCHINDLER S.p.a. ha presentato richiesta di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" (cosiddetta White List), presso la Prefettura di Milano in data 25.09.2017;

considerato altresì che a fronte della richiesta di informativa Antimafia inoltrata dalla Stazione Appaltante sulla BDNA di cui a protocollo PR_MIUTG_Ingresso_0115462_20170801 e di cui a successivo protocollo PR_MIUTG_Ingresso_0046736_20190305 (relativamente ai dati aggiornati alla compagine societaria della subappaltatrice successivamente variata), non risulta pervenuto riscontro al riguardo alla data di adozione del presente atto e pertanto occorre procedere ai sensi dell'art. 92 – commi 3 e 4 – del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e dell'art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito con L. n. 120/2020;

considerata l'iscrizione dell'impresa SCHINDLER S.p.a. alla C.C.I.A.A. di Milano;

vista l'attestazione n. 42593/17/00, rilasciata all'Impresa SCHINDLER S.p.a. il 28.01.2021 da LA SOATECH S.P.A., per le categorie OG1 class. II e OS4 class. VIII, in corso di validità;

verificata la regolarità contributiva dell'impresa, di cui al DURC on line protocollo INPS_24828670 emesso, ex art. 6, c. 5 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., con scadenza validità in data 11.06.2021;

considerato altresì che la suddetta impresa subappaltatrice risulta, sulla base della documentazione agli atti della Struttura XST024, in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici, nonché di regolarità contributiva;

dato atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici;

dato atto che la presente estensione di subappalto è autorizzata a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

vista la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 approvato con D.G.R. n. 1- 3082 del 16/04/2021;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- artt.17 e 18 della L.R. n. 23/2008 s.m.i.;
- art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni e considerazioni in premessa illustrate in ordine all'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, in corso di esecuzione nell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) in corso con l'A.T.I. composta da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Mandataria), corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA 00154410369) e IDROTERMICA (Mandante) con sede in Via Vanzetti n. 1 a Forlì, in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell'08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto stipulato dall'A.T.I. aggiudicataria in data 30.05.2011 alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427;

- di autorizzare, sulla base delle precisazioni evidenziate dalla Direzione Lavori nel parere di cui

alla nota prot. SCR 3854 del 05.05.2021, acclarata in pari data al prot. n. 21784/XST024, l'A.T.I. appaltatrice C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Mandataria) - IDROTERMICA Coop. Soc. Coop. (Mandante) all'estensione del subappalto, autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 375 del 03.08.2017 per le opere di "completamento e messa in funzione degli impianti ascensori e montacarichi di seguito elencati:

- Torre – n° 12 ascensori e n° 4 montacarichi;
- Interrati Torre – n° 4 ascensori e n° 2 montacarichi;
- Parcheggio – n° 8 ascensori;
- Centro Servizi – n° 4 ascensori

per un importo complessivo presunto di € 419.600,00= compresi oneri di sicurezza, oltre IVA, categoria OS4, in capo all'Impresa SCHINDLER S.p.a. (Partita IVA 00842990152) con sede in Via E. Cernuschi 1 a Milano, per l'ulteriore esecuzione di lavori di "modifica ed integrazione linee Port Technology in categoria OS4" per il maggiore presunto di € 93.21200 compresi oneri sicurezza pari ad € 3.650,00 e oltre IVA e così per un importo contrattuale complessivo rideterminabile in Euro 512.812,00 compresi oneri di sicurezza e oltre IVA, fatta salva la condizione risolutiva di cui all'art. 92 – commi 3 e 4 – del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e dell'art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.L. 16.7.2020, n. 76;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare conseguente comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici;

- di dare atto che la presente estensione di subappalto è autorizzata a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

- di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria FACIPIERI.

La presente Determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 s.m.i. trattandosi di fattispecie (prestazioni in subappalto direttamente liquidate dall'A.T.I. Appaltatrice) non riconducibile a tale disciplina.

LA DIRIGENTE (XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT)

Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri